

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER FAVORIRE LA PRESENZA ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

Approvato con deliberazione C.P. 2.6.92 n. 54
Modificato con deliberazione C.P. 28.6.93 n. 48
Modificato con deliberazione C.P. 30.7.2001 n. 51

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ PER FAVORIRE LA PRESENZA ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA.

ART. 1 Finalità

Il presente Regolamento in attuazione di quanto stabilito nello Statuto disciplina le iniziative istituzionali e le attività volte a favorire la presenza della Provincia nel contesto sociale economico per quelle finalità che rivestano particolare importanza per lo sviluppo della comunità provinciale.

ART. 2 Patrocinio della Provincia

1. La Provincia può concedere il proprio patrocinio formale a manifestazioni ed iniziative di cui all'art. 1.
2. Il patrocinio che non comporta alcun onere a carico della Provincia è concesso dal Presidente.
3. I promotori ed organizzatori delle manifestazioni o iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio, ne devono dare atto nella documentazione pubblicitaria e in tutti gli altri atti ad esse relativi.

ART. 3 Convegni e Congressi

1. La Provincia può organizzare direttamente, anche con la collaborazione di Enti, Istituti, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni e Soggetti pubblici e privati, convegni, congressi, celebrazioni, mostre e rassegne che abbiano riferimenti alle finalità di cui all'art. 1.
2. La Provincia può concorrere e partecipare, direttamente o con il semplice patrocinio, ad iniziative e manifestazioni organizzate dai soggetti di cui al comma precedente, anche mediante contributi finanziari e l'apporto di strutture immobili, mobili quali arredi, veicoli con o senza conducente, servizi, materiali e documentazioni proprie, personale dipendente.
3. In occasione di congressi, convegni, simposi, corsi di formazione, tavole rotonde ed altre consimili manifestazioni comportanti un impegno esteso ad almeno una giornata e riferibili ai fini istituzionali dell'Ente nonché a quelli connessi con le attività culturali, è data facoltà alla Provincia stessa di assumere a carico del proprio bilancio, nell'ambito degli oneri di organizzazione, le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi di lavoro per i partecipanti debitamente invitati dalla Giunta Provinciale.

La Provincia potrà anche assumere a proprio carico le spese di pernottamento, colazioni e cene esclusivamente per rappresentanti di Enti, relatori e curatori dell'organizzazione tecnica, scientifica e culturale delle iniziative di cui sopra purché provenienti da Comuni non

compresi nel territorio provinciale o dall'estero, escluse ovviamente le spese di carattere personale.

4. In occasione di cerimonie per il conferimento di premi istituiti dalla Provincia, anche unitamente ad altri Enti, potranno essere assunte a carico del Bilancio provinciale le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi per i partecipanti debitamente invitati dalla Giunta Provinciale nonché quelle relative al pernottamento dei premiati e di rappresentanti di Enti purché provenienti da Comuni non compresi nel territorio provinciale o dall'estero, escluse ovviamente le spese di carattere personale.

ART. 4

Adesioni di natura associativa

1. La Provincia può aderire ad Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi pubblici e privati operanti in campi di attività di interesse provinciale per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.
2. La Provincia può erogare contributi ordinari e particolari per le attività degli Enti, Istituti, Associazioni od organismi cui aderisce.
3. L'adesione è deliberata, su proposta della Giunta, dal Consiglio Provinciale.

ART. 5

Divulgazione dell'attività provinciale

La Provincia provvede attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione, a rendere edotto il pubblico dei problemi, situazioni e provvedimenti connessi con la sua attività, nonché a realizzare pubblicazioni specifiche o periodiche e ad attuare incontri, riunioni e conferenze.

ART. 6

Rappresentanza

Allo scopo di mantenere ed accrescere il prestigio della Provincia e del suo ruolo, è data ad essa facoltà con riferimento al vigente Regolamento di Economato, di assumere a carico del proprio bilancio oneri connessi a:

- 1) Piccole consumazioni e colazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente, degli Assessori e loro incaricati, del Segretario Generale o suo incaricato, con personalità o autorità estranee all'Ente o di riunioni o sopralluoghi prolungati;
- 2) Consumazioni, eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici, di stampa, di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasione di visite presso l'Ente di membri di missioni di studio italiane o straniere, di autorità e membri rappresentativi di altri Enti ed organizzazioni;
- 3) Omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee all'Ente, di componenti gli organi collegiali o di dipendenti dell'Ente stesso;

- 4) Cerimonie di inaugurazioni (stampa di inviti, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuale rinfresco), alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'Ente;
- 5) Piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici, ecc. a personalità italiane o straniere o a membri di delegazioni italiane o straniere in visita all'Ente, oppure in occasione di visite compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali della Provincia, ai partecipanti ad iniziative organizzate dalla Provincia.

ART. 7

Rappresentanza degli Organi collegiali e degli Organi consultivi

La Provincia in occasione di riunioni del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni e degli altri organi consultivi provinciali con autorità civili e religiose, personalità, alti dirigenti, esponenti delle categorie economiche e delle forze sociali, dell'informazione, o in caso di riunioni prolungate oltre gli usi, può assumere a carico del proprio bilancio le spese derivanti da piccole consumazioni.

ART. 8

Norma finanziaria

Le spese di cui al presente Regolamento vanno poste, di volta in volta, a carico degli appositi capitoli di bilancio con apposita determinazione dirigenziale o del Responsabile del Servizio competente, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, al Servizio Economale.
Per le attività di cui agli artt. 3 e 5 la spesa deve essere previamente autorizzata da specifico atto deliberativo della Giunta Provinciale.